



REGOLAMENTO E PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, DI SESTA LAB

ART. 1 – PREMESSE

Co.Svi.G. s.c.r.l. (di seguito Co.Svi.G.), nell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, agisce nel rispetto del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti, delle altre norme nazionali e regionali applicabili, dei relativi provvedimenti attuativi di natura vincolante, delle Linee Guida ANAC e delle disposizioni "extra-codice" incidenti sulla disciplina degli affidamenti.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua formale approvazione da parte del Dirigente Responsabile di Sesta Lab ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della Società. Esso costituisce fonte integrativa e di dettaglio rispetto alla normativa sopra richiamata.

Le presenti disposizioni si applicano alle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture di Sesta Lab.

In ogni caso, l'attività di Co.Svi.G., finalizzata all'affidamento dei contratti disciplinati dal presente regolamento, si ispira ai principi comunitari nonché, in particolare, ai principi di cui al Titolo I - del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Le disposizioni di cui al presente regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, nelle more dell'approvazione di eventuali modifiche.

Tutti gli importi indicati nel presente regolamento sono da intendersi Iva esclusa.

Il Regolamento trova applicazione, per quanto compatibile, anche in caso di ricorso a centrali di committenza per l'attività contrattuale. Non si applica invece alle collaborazioni professionali che esulano dall'ambito di applicazione del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (es. prestazioni di lavoro autonomo occasionale), ivi comprese le consulenze assimilabili alle fattispecie di cui all'art. 7, co. 6 D.lgs. 165/2001.



ART. 2 – DEFINIZIONE DEGLI ACQUISTI

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento, relativo alla organizzazione e alla struttura di Co.Svi.G., con particolare riferimento alla sede operativa di Sesta Lab (S.P. 35 Km 2,7 - 53030 Radicondoli, SI - [Sesta Lab map](#)), l'esigenza di acquisto è formalizzata dall'ufficio richiedente mediante l'inoltro della Richiesta di Acquisto (RdA).

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) coadiuvato dall'Ufficio Acquisti (UA) valuta la richiesta, ne definisce la qualificazione giuridica e procedimentale e procede secondo le disposizioni del presente regolamento.

L'attività contrattuale disciplinata dal presente regolamento comprende anche quella svolta mediante committenza ausiliaria da parte di altri Enti per conto di Sesta Lab, in virtù di specifici contratti di servizio o convenzioni.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI

Co.Svi.G., per la sede operativa di Sesta Lab, procede alla programmazione dei propri acquisti in conformità all'art. 37 e all'Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

La programmazione triennale degli acquisti di lavori, servizi e forniture è predisposta e approvata entro i termini previsti per l'adozione degli strumenti contabili previsionali della Società, ai quali deve risultare coerente e aderente.

Il responsabile del coordinamento dell'attività di programmazione, nonché il referente della programmazione degli appalti di Sesta Lab, è individuato nella persona di Giulio Grassi, Direttore di Sesta Lab.

Gli schemi del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali sono redatti secondo i modelli tipo di cui all'Allegato I.5 al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (con l'indicazione dei costi stimati e della durata presunta dei contratti) e sono approvati e pubblicati secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Ai fini dell'individuazione della procedura di affidamento, occorre preliminarmente qualificare l'oggetto delle prestazioni, distinguendo tra appalti di lavori, o forniture (ovvero di contratti misti).

La scelta della procedura applicabile avviene, in via primaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per gli affidamenti sotto soglia comunitaria. Resta ferma la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie ovvero, ove ne ricorrano i presupposti di legge debitamente motivati nella decisione/determina a contrarre, alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 76 del medesimo Codice.

La determinazione del valore stimato dell'appalto, necessaria per individuare la procedura di affidamento applicabile, deve essere effettuata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Per gli affidamenti diretti di qualsiasi tipologia, l'adozione della preventiva determina a contrarre non è obbligatoria: l'avvio e la formalizzazione dell'acquisto avvengono direttamente mediante un unico



provvedimento semplificato (determina di affidamento) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Tale atto deve incorporare anche i contenuti della decisione a contrarre, indicando espressamente l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente selezionato, le ragioni della scelta, il possesso dei requisiti prescritti e la relativa copertura finanziaria.

Per tutte le procedure diverse dall'affidamento diretto resta invece obbligatoria l'adozione della preventiva determina (o decisione) a contrarre.

In attuazione della disciplina sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli artt. 19 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., Co.Svi.G. s.c.r.l. svolge le procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti mediante l'utilizzo di Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificate.

A tal fine, Co.Svi.G. S.c.r.l. opererà attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (<https://start.toscana.it>) e attraverso la piattaforma di Consip MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione - <https://www.acquistinretepa.it/>), riservandosi di ricorrere ad altre piattaforme telematiche certificate e conformi alla normativa vigente

In conformità alle disposizioni e alle indicazioni operative emanate dall'ANAC (da ultimo con il Comunicato del Presidente del 18 giugno 2025 e successive modifiche o integrazioni), Co.Svi.G. s.c.r.l. si riserva la facoltà di avvalersi dell'interfaccia web della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, nonché per le ulteriori fattispecie derogatorie espressamente consentite dall'Autorità, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD e per i soli fini del tempestivo assolvimento degli obblighi informativi e di trasparenza.

Di seguito si individuano le modalità di acquisto per le diverse tipologie di contratti da affidare. Gli importi indicati sono da considerarsi al netto dell'Iva.

A) Servizi e forniture

Fatte salve le diverse procedure previste dalla legge e fermo restando l'obbligo di svolgimento delle procedure di gara in modalità telematica tramite piattaforme certificate, per gli appalti di servizi e forniture non esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, si applicano le seguenti modalità:

1. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia europea (Art. 14 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) si applicano le procedure ordinarie di scelta del contraente stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici.
2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.:
 - a. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice dei Contratti Pubblici;
 - b. Qualora per uno degli affidamenti di cui all'art. 48, comma 1, D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la stazione appaltante accerti l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, si applicano le procedure ordinarie di cui al Libro II del Codice;
 - c. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;



- d. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

Per l'affidamento degli appalti si procede secondo le seguenti fasce di importo:

- Importo inferiore a € 5.000,00: Affidamento diretto (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), anche senza previa comparazione di preventivi, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.
- Importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 140.000,00: Affidamento diretto (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) adeguatamente motivato nella decisione/determina di affidamento. Ogniqualvolta sia possibile, l'affidamento è preceduto da una comparazione informale di due o più preventivi di spesa. In caso di acquisizione dei preventivi tramite avviso pubblico, non si applica alcun limite minimo sul numero di preventivi da valutare.
- Importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alla soglia europea: Procedura negoziata senza bando (ovvero procedura comparativa/RdO telematiche) previa consultazione e invito di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

Resta inteso che, motivatamente, la Stazione Appaltante può sempre adottare modalità di selezione a maggiore garanzia di concorrenza.

La Stazione Appaltante può derogare alle ordinarie procedure di confronto, come sopra descritte, nei casi in cui le prestazioni rivestano carattere di estrema urgenza ovvero di elevata ed espressa infungibilità ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

In tali casi, la decisione/determina a contrarre dà puntualmente atto dei motivi di urgenza, unicità o infungibilità dell'appaltatore, inclusa la natura altamente specialistica di specifici servizi intellettuali e professionali. Tale deroga si applica a tutte le tipologie di acquisto (e in particolare agli acquisti straordinari non programmati).

In caso di procedura comparativa/confronto concorrenziale informale/RDO per importi al di sotto della soglia comunitaria, il criterio ordinario di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 108, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per le quali è obbligatorio l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La Stazione Appaltante si riserva di adottare, previa motivazione da riportare agli atti, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo) anche per le altre tipologie di affidamento, esplicitando nella documentazione di gara i criteri di valutazione tecnico-qualitativi e i relativi pesi attribuiti al prezzo e alla qualità.

In caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), dovrà essere nominata apposita commissione, composta da 3 membri interni della Società.

In caso di indicazione dei criteri tecnico/qualitativi, la valutazione potrà essere eseguita dal solo RUP, che è tenuto a motivare in apposito verbale le ragioni della preferenza accordata all'offerta prescelta.

B) Lavori



Fatte salve le diverse procedure di legge e fermo restando l'obbligo di svolgimento delle procedure di gara in forma telematica su piattaforme certificate, per l'affidamento di appalti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori si applicano le seguenti modalità:

1. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea si applicano le procedure ordinarie previste dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Se il valore dell'appalto è pari o superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, si procede mediante:
 - una procedura ordinaria oppure
 - una procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori.
3. Se il valore dell'appalto è pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, può essere esperita:
 - una procedura ordinaria oppure
 - una procedura negoziata previo invito ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori.
4. Se il valore dell'appalto è inferiore ad € 150.000,00, l'affidamento può avvenire mediante affidamento diretto (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) adeguatamente motivato nella decisione/determina di affidamento. Ogniquale volta sia possibile, l'affidamento è preceduto da una comparazione informale di due o più preventivi di spesa. In caso di acquisizione dei preventivi tramite avviso pubblico, non si applica alcun limite minimo sul numero di preventivi da valutare.

Resta inteso che, motivatamente, la Stazione Appaltante può sempre adottare modalità di selezione a maggiore garanzia di concorrenza.

La Stazione Appaltante può derogare alle ordinarie procedure di confronto, come sopra descritte, nei casi in cui le prestazioni rivestano carattere di estrema urgenza ovvero di elevata ed espressa infungibilità ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

In tali casi, la decisione/determina a contrarre dà puntualmente atto dei motivi di urgenza, unicità o infungibilità dell'appaltatore, inclusa la natura altamente specialistica di specifici servizi intellettuali e professionali. Tale deroga si applica a tutte le tipologie di acquisto (e in particolare agli acquisti straordinari non programmati).

In caso di procedura comparativa/confronto concorrenziale informale/RDO per importi al di sotto della soglia comunitaria, il criterio ordinario di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 108, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per le quali è obbligatorio l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La Stazione Appaltante si riserva di adottare, previa motivazione da riportare agli atti, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo) anche per le altre tipologie di affidamento, esplicitando nella documentazione di gara i criteri di valutazione tecnico-qualitativi e i relativi pesi attribuiti al prezzo e alla qualità.



In caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), dovrà essere nominata apposita commissione, composta da 3 membri interni della Società.

In caso di indicazione dei criteri tecnico/qualitativi, la valutazione potrà essere eseguita dal solo RUP, che è tenuto a motivare in apposito verbale le ragioni della preferenza accordata all'offerta prescelta.

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROGETTO

Per ogni singola procedura di affidamento disciplinata dal presente regolamento deve essere nominato un Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Per gli acquisti inclusi nella programmazione, il RUP deve essere indicato già in tale fase, fermo restando l'obbligo di successiva nomina formale.

Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dall'Allegato I.2 al medesimo Codice, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare.

Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di adeguata polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del D.lgs. 2023 e ss.mm.ii. e dell'Allegato I.2 al Codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:

- a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui all'art. 5, comma 2, dell'Allegato I.2 al Codice, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

Il Responsabile del Progetto esegue i seguenti compiti specifici (art. 6, allegato I.2 al Codice):



- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predisporre altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
- b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15 del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
- f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;
- g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- j) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- k) è responsabile degli adempimenti in materia di pubblicazione e trasparenza;
- l) esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti o enti soci, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per gli appalti e le concessioni di lavori, nonché per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:



- a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
- b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tuttavia, le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP deve possedere, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Il RUP può avvalersi di responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in particolare:

- I compiti specifici del responsabile di fase per l'affidamento sono i seguenti:
 - effettuare la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
 - svolgere la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., o di una commissione appositamente nominata;
 - svolgere la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - disporre le esclusioni dalle gare;
 - in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
 - quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
 - adottare il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.



- I compiti specifici del responsabile di fase dell'esecuzione sono i seguenti:
 - impartire al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
 - autorizzare il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
 - vigilare insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
 - adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
 - svolgere, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - assumere il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, 99 e 101, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
 - tenere conto, prima della consegna dei lavori, delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - trasmettere al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
 - accertare, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - autorizzare le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
 - approvare i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
 - irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
 - ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
 - disporre la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;



- attivare la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- proporre la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- rilasciare il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e invio alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- rilasciare il certificato di pagamento all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;
- rilasciare all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
- vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Tali competenze, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Allegato I.2 al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., definisce i casi in cui è prevista la nomina di un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

La nomina del DEC, quando prevista, riporta la motivazione della nomina stessa, che dovrà far riferimento alla particolare natura dell'oggetto contrattuale che la rende opportuna o necessaria.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Il DEC svolge i compiti a lui assegnati dal DM 49/2018; in particolare, spetta al DEC la verifica sul buon andamento del servizio/fornitura, nonché il controllo tecnico, contabile e amministrativo della commessa, sotto il controllo del RUP con il quale collabora.

Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del Codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.

In questi casi, il RUP, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

- a) programmazione dei fabbisogni;



- b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
- c) esecuzione contrattuale;
- d) verifica della conformità delle prestazioni.

Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

- a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla
- b) calendarizzazione delle gare da svolgere;
- c) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
- d) affidamento;
- e) esecuzione per quanto di competenza.

I RUP e i DL/DEC sono individuati, di norma, nel personale interno della Società; in caso di acclarata assenza di idonee professionalità interne, potrà procedersi all'affidamento di apposito incarico esterno solo con riferimento alla posizione di DL/DEC, mentre il RUP dovrà in ogni caso essere individuato internamente salva la possibilità di affidare apposito incarico, su proposta del RUP stesso, di supporto a quest'ultimo.

Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 62, comma 14, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Non può essere nominato RUP, DL o DEC, né far parte di Commissioni giudicatrici, qualsiasi soggetto che si trovi nelle seguenti condizioni:

- Condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati contemplati dal D.lgs. 231/2001;
- In conflitto di interesse con qualsiasi partecipante alla gara o con il diretto affidatario della commessa.

Al fine di ottenere evidenza di tali circostanze, è necessario che i soggetti nominati rendano apposita autodichiarazione al momento della nomina.

ART. 6 – PRINCIPI APPLICABILI AGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

Si applicano i principi di cui al Libro I, Titolo I del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Co.Svi.G., per gli affidamenti di Sesta Lab, si impegna a dare attuazione al principio di rotazione, di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la concorrenza e l'equa distribuzione delle opportunità economiche, ferma la possibilità, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, che il contraente uscente possa essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.



È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per agli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Co.Svi.G. procederà ad individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate – laddove previste – o a cui richiedere i preventivi di offerta da comparare:

- attraverso l'albo fornitori aziendale, mediante selezione svolta nel rispetto del principio di rotazione delle categorie merceologiche e con apposita motivazione riportata agli atti nel caso in cui si intenda reinvitare o riaffidare la prestazione all'affidatario uscente del precedente contratto, al soggetto già invitato o già affidatario/aggiudicatario;
- attraverso piattaforme telematiche quali START o MEPA;
- attraverso apposite manifestazioni di interesse aperte, da espletarsi secondo le modalità indicate al successivo art. 13;
- mediante indagini informali di mercato (es. consultazioni di cataloghi MEPA, o consultazione della rete *internet*, etc.).

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate/RDO

Nel caso in cui si effettui l'acquisizione con procedura negoziata, si applica quanto previsto dall'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, l'aggiudicatario sarà individuato dal Responsabile del Procedimento o da persona dallo stesso delegata, eventualmente con l'ausilio di ulteriori soggetti dell'Ente a supporto, o da un seggio di gara appositamente costituito e presieduto dal RUP. Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Co.Svi.G. nominerà una Commissione Giudicatrice.

La procedura sarà svolta mediante piattaforme telematiche certificate, quali START e MEPA.

La stipula del contratto di affidamento deve avvenire previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta.

Per importi inferiori a € 40.000,00, il contratto è perfezionato di norma con apposito scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi come richiesti nella lettera di invito, tenuto conto delle eventuali migliorie previste in sede di offerta, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Per ogni altro importo, la Società di norma procederà a stipulare mediante scrittura privata.

I contratti con i relativi allegati sono conclusi, in ogni caso, con modalità elettronica: gli affidatari, pertanto, devono curare di essere in possesso, a tal fine, oltre che di un valido ed attivo indirizzo di posta elettronica certificata (pec), di un valido ed attivo kit di firma digitale.

In relazione agli oneri fiscali relativi al contratto, sono interamente a carico dell'affidatario/aggiudicatario, che dovrà corrisponderli tempestivamente con le modalità all'uopo previste dalla normativa fiscale.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE

Le modalità di svolgimento del confronto concorrenziale informale possono essere le seguenti:



- mediante pubblicazione di manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, con invio dei preventivi da parte degli operatori economici interessati mediante posta certificata pec;
- mediante richiesta di preventivi a operatori economici iscritti all'Albo fornitori, se attivo per la categoria merceologica di riferimento, con risposta mediante posta certificata pec o posta mail ordinaria;
- mediante ricerca di mercato informale (*internet*, listini etc.) in caso di categoria non attiva sull'albo fornitori o per altra ragione da motivare, con risposta mediante posta certificata pec o posta mail ordinaria;
- mediante RDO svolta su MEPA o su START o su altro sistema telematico di negoziazione, anche aperto a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica di riferimento.

Nell'ipotesi di scelta del contraente sulla base del solo miglior prezzo, l'affidatario sarà individuato dal Responsabile del Progetto o da persona dallo stesso delegata, eventualmente con l'ausilio di ulteriori soggetti dell'Ente a supporto, o da un seggio di gara appositamente costituito e presieduto dal RUP. Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Co.Svi.G. nominerà una Commissione Giudicatrice, i cui componenti dovranno possedere, cumulativamente, adeguati livelli di professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto oggetto di affidamento. Nell'ipotesi di indicazione di criteri qualitativi che, unitamente al prezzo, guideranno la scelta del miglior offerente, si può procedere a cura del solo RUP o di un seggio di gara appositamente costituito e presieduto dal RUP, con obbligo di redigere apposito verbale che riporti le ragioni della scelta del contraente.

La stipula del contratto di affidamento deve avvenire previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta.

Per importi inferiori a € 40.000,00, il contratto è perfezionato di norma con apposito scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi come richiesti nella lettera di invito, tenuto conto delle eventuali migliorie previste in sede di offerta, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Per ogni altro importo, la Società di norma procederà a stipulare mediante scrittura privata.

I contratti sono conclusi, in ogni caso, con modalità elettronica: gli affidatari, pertanto, devono curare di essere in possesso, a tal fine, oltre che di un valido ed attivo indirizzo di posta elettronica certificata (pec), di un valido ed attivo kit di firma digitale.

ART. 9 – AFFIDAMENTO DIRETTO AD ESECUTORE DETERMINATO SENZA LIMITI DI SOGLIA

L'affidamento diretto è consentito, ai sensi dell'art. 76 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., senza limiti di importo, qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, o tale operatore sia infungibile per ragioni da individuarsi nella determina a contrarre.

In tal caso l'affidamento dovrà essere motivato in relazione ai casi tassativi che giustificano la deroga all'evidenza pubblica in apposito verbale redatto a cura del RUP e allegato alla determina di aggiudicazione.

Restano ferme le altre fattispecie al ricorrere delle quali è possibile fare ricorso all'art. 63 cit. (es., ragioni di urgenza etc.).

ART. 10 – ADEGUATA MOTIVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI AD € 5.000,00

In caso di affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, per la sede operativa di Sesta Lab, Co.Svi.G. si riserva di procedere all'individuazione diretta dell'affidatario, anche al di fuori dei casi di cui all'art. 76



del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., previa dimostrazione dell'economicità dell'importo dell'affidamento e previa richiesta al fornitore di precedenti analoghe esperienze rispetto all'oggetto del contratto da affidare (salvo averle verificate precedentemente in fase di iscrizione all'albo o per affidamenti analoghi pregressi), anche in deroga al principio della rotazione, al fine di favorire la semplificazione e velocizzare gli affidamenti, nel rispetto comunque dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I.

ART. 11 – AFFIDAMENTO DI APPALTI ESCLUSI

L'affidamento di appalti esclusi è regolato dal D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ed avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 56 del medesimo decreto.

Co.Svi.G. si riserva di svolgere le procedure di acquisizione di appalti esclusi per Sesta Lab, richiamando di volta in volta le norme del presente regolamento e/o specifiche norme del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 12 – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

In tutte le ipotesi in cui l'affidamento del contratto avvenga con affidamento diretto o previo invito a presentare offerta, gli operatori economici da invitare potranno essere scelti, nel rispetto del principio di rotazione, da un elenco degli operatori economici tenuto da Co.Svi.G. (Albo Fornitori), ferma la possibilità di ricorrere ad operatori non iscritti qualora l'elenco non sia numericamente congruo.

La congruità numerica per ciascuna categoria merceologica è da intendersi presunta quando il numero di operatori economici iscritti è pari al doppio del previsto numero minimo di soggetti da interpellare per la specifica procedura prescelta. Ad esempio, in caso di procedura con consultazione di un minimo di 5 operatori economici, è da presumersi congruo l'albo fornitori che per la medesima categoria merceologica preveda un numero almeno pari a 10 di operatori economici iscritti.

L'Albo Fornitori di Co.Svi.G. resta sempre aperto per l'iscrizione di ulteriori operatori economici. Di ciò è dato avviso sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, sezione "*bandi di gara e contratti*", dove gli operatori economici potranno consultare anche le categorie merceologiche disponibili.

Di norma, non sono previsti requisiti speciali minimi richiesti per l'iscrizione, fatta salva l'iscrizione camerale (in caso di società) che riporti un oggetto sociale compatibile con la categoria merceologica per cui si richiede l'iscrizione: tutti gli operatori economici che richiedano l'iscrizione devono essere in possesso dei requisiti generali.

Per le procedure che si svolgono su piattaforma telematica MEPA o START o altra piattaforma, la mancata abilitazione o iscrizione dell'operatore economico a tali piattaforme costituirà causa di legittimo non invito del fornitore.

La scelta degli operatori economici iscritti all'Albo da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il principio della rotazione, unito a criteri di valutazione, caso per caso, riguardanti l'entità delle prestazioni da eseguire, la capacità economica dell'impresa, quella professionale ed ogni altra valutazione che il RUP riterrà di dover effettuare a seconda del caso concreto.

Dall'iscrizione all'Albo non consegue un diritto soggettivo dell'impresa ad essere chiamata alle procedure concorrenziali ma esclusivamente un interesse ad essere valutata.

Co.Svi.G., per gli affidamenti di Sesta Lab, procederà, di norma, a individuare i soggetti da invitare o da consultare mediante l'utilizzo dell'Albo Fornitori.

ART. 13 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Co.Svi.G., per gli affidamenti di Sesta Lab, può procedere con manifestazione di interesse a:

- individuare i fornitori da invitare/consultare;



- individuare i fornitori cui affidare direttamente un lavoro/servizio/fornitura.

L'avviso di manifestazione di interesse deve indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, nonché le ulteriori informazioni utili alla partecipazione. Deve altresì indicare, ove la manifestazione non sia aperta a tutti i partecipanti, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura e le modalità con cui saranno selezionate le manifestazioni di interesse pervenute. Co.Svi.G., per gli affidamenti di Sesta Lab, di norma, prevede manifestazioni di interesse aperte a tutti i partecipanti, senza alcun successivo filtro selettivo; ove quest'ultimo sia previsto, sarà adeguatamente motivato.

Il periodo di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse varia a seconda delle necessità ed esigenze d'impianto (di norma pari a 15 giorni naturali e consecutivi, compresi i giorni festivi).

La selezione degli operatori da invitare alla procedura o da consultare avviene fra coloro che hanno dato riscontro all'avviso di manifestazione di interesse, che siano in possesso dei requisiti richiesti; di norma, Co.Svi.G., per gli affidamenti di Sesta Lab, procederà a invitare alla successiva procedura tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse.

L'avviso pubblico definirà i casi di:

- limitazione del numero di invitati (ad es., ove il numero di manifestazioni di interesse sia tale da costituire un rilevante rallentamento dell'attività di acquisto: es., lavori pubblici);
- numero sovrabbondante di operatori rispetto a quello indicato nella manifestazione di interesse.

In caso di numero inferiore di operatori rispetto a quello indicato nella manifestazione di interesse, Co.Svi.G. potrà prevedere di integrare il novero degli operatori stessi da invitare o consultare mediante selezione discrezionale di soggetti ulteriori operanti nel settore oggetto dell'affidamento, individuati mediante sommaria indagine di mercato.

In casi eccezionali, Co.Svi.G. potrà procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare o da consultare sulla base di una propria informale indagine di mercato: devono in ogni caso esplicitarsi le motivazioni che hanno impedito o sconsigliato la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.

Per affidamenti al di sotto di € 140.000,00, la manifestazione di interesse può contenere anche le condizioni di aggiudicazione (prezzo, qualità etc.) e potrà costituire la modalità mediante cui svolgere un confronto concorrenziale aperto fra tutti i soggetti che manifestino interesse. In tal caso, la manifestazione di interesse regola anche la documentazione ulteriore da inviare (di norma, tramite mail pec) al fine della scelta dell'affidatario. Sul punto, si richiama l'art. 8 che precede.

ART. 14 – VERIFICHE DEI REQUISITI

Ogni affidamento, anche sotto soglia, deve essere accompagnato da un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti di cui al DPR. n. 445/2000, secondo l'apposito modello predisposto da Co.Svi.G. o tramite DGUE, dalla quali risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e di carattere speciale, ove previsti.

La mancanza di tale autodichiarazione, che può essere resa anche mediante DGUE, non consente la stipula del contratto.

Co.Svi.G., per gli affidamenti di Sesta Lab, procederà alla verifica dei requisiti generali degli appaltatori, secondo le disposizioni di cui alla determina dirigenziale aggiornata con cadenza annuale, attraverso le seguenti modalità:

- una verifica al mese per affidamenti di importo inferiore a 20.000,00 €;
- una verifica al mese per affidamenti di importo superiore a 20.000,00 €;



- per il criterio di scelta dell'operatore economico da controllare, si verifica l'appaltatore del primo attingimento/affidamento del mese purché non sia stato già verificato nei 6 mesi precedenti, altrimenti si procede alla verifica dell'operatore economico affidatario dell'attingimento/affidamento successivo. Si procederà alla verifica dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. seguendo l'ordine di ricezione delle richieste al RUP;
- resta inteso che, se l'affidamento riguarda una categoria a rischio infiltrazione mafiosa, si verifica sempre a prescindere dall'importo.

La verifica dei requisiti è effettuata a cura dell'Ufficio Acquisti: l'ufficio proponente l'acquisto non può, in alcun caso, procedere all'affidamento senza che sia completata la fase di verifica dei requisiti, salvo ove ricorrano i casi di cui all'art. 17 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per la consegna d'urgenza: in siffatti casi, il RUP dovrà redigere apposito verbale di consegna d'urgenza che riporti le motivazioni puntuali dell'urgenza stessa.

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del medesimo Codice, la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale avviene mediante controlli a campione.

Le modalità operative di estrazione, le percentuali del campione e la periodicità dei controlli sono predeterminate con apposito atto organizzativo interno della Società (ovvero determina della Direzione/Organo Amministrativo), aggiornato di norma con cadenza annuale.

ART. 15 – CAUZIONI

In caso di affidamento diretto, anche previo confronto informale tra preventivi, è facoltà di Co.Svi.G. non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 106, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Co.Svi.G. ha altresì la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in casi specifici e alle condizioni di cui al medesimo art. 117 e all'art. 53 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato nella determina a contrarre o nella determina di affidamento ed è subordinato al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 16 – RDA E DETERMINA A CONTRARRE

Tutti gli affidamenti, di qualsiasi importo, devono essere preceduti da apposita determina a contrarre, che contenga:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'obiettivo e le motivazioni dell'affidamento;
- la copertura finanziaria e le modalità di finanziamento;
- l'importo;
- le modalità di selezione del contraente e il criterio di scelta o aggiudicazione;
- i requisiti generali e speciali richiesti;
- le clausole ritenute essenziali per la stipula del contratto.

Il procedimento di acquisto parte da una richiesta di acquisto, redatta dall'ufficio proponente l'appalto, approvata al dirigente competente e dal RUP e indirizzata all'Ufficio acquisti.

Nella richiesta di acquisto dovranno essere, in ogni caso, esplicitate dai singoli uffici almeno le seguenti informazioni:



- l'oggetto specifico dell'affidamento;
- l'importo stimato dell'affidamento;
- l'obiettivo e le motivazioni dell'affidamento;
- ogni altra motivazione, anche di natura tecnica, ritenuta rilevante ai fini del processo di acquisto e/o che debba costituire clausola essenziale ai fini del contratto;
- la tipologia di acquisto e la motivazione della stessa.

L'ufficio proponente può, altresì, riportare nella richiesta di acquisto eventuali ragioni, se vi sono, di deroga alle disposizioni (es. principio di rotazione), nonché eventuali ragioni, se vi sono, di eventuale infungibilità del fornitore o del bene/servizio/lavoro oggetto di acquisto, nonché eventuali ragioni, se vi sono, di urgenza dell'affidamento.

A seguito dell'approvazione della richiesta di acquisto, il dirigente responsabile, con l'ausilio dell'ufficio acquisti, procede alla predisposizione della determina a contrarre, la quale viene in seguito pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Nel caso di affidamenti diretti, la determina a contrarre potrà essere sostituita da un "*atto unico*" che contenga i requisiti di cui all'art. 17 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.; non viene meno, in ogni caso, l'obbligo per l'ufficio proponente l'acquisto di inoltrare apposita richiesta di acquisto, approvata dal dirigente responsabile, all'ufficio acquisti, contenente gli elementi sopra evidenziati.

ART. 17 – GESTIONE DELLE SPESE MINUTE

Il presente Regolamento disciplina, altresì, la gestione delle spese minute.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, possono essere effettuate con le modalità semplificate di seguito indicate, esclusivamente gli acquisti urgenti e di modico importo, di norma sotto il limite di € 2.000,00 (euro duemila), iva compresa, effettuati mediante carta di credito, anche prepagate, bonifico bancario o altri strumenti di pagamento tracciabili, necessari per far fronte a esigenze di carattere tecnico od operativo per le quali risulti necessario intervenire tempestivamente, ed in particolare:

- spese postali;
- carte e valori bollati;
- spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
- acquisto di stampati, cancelleria e altro materiale di consumo per gli uffici;
- acquisto di piccole attrezzature, anche informatiche, necessarie per il funzionamento degli uffici;
- acquisto di materiale vario di ferramenta, edilizia e idraulica;
- minute spese per beni (materiali di consumo in genere);
- spese per piccole riparazioni e manutenzioni;
- imposte e tasse a carico dell'ente;
- acquisto di materiale di ricambio, carburante e piccoli interventi di riparazione e manutenzione delle auto di servizio dell'ente;
- spese di rappresentanza;
- altre spese urgenti e indifferibili che richiedono tempi di esecuzione non compatibili con le procedure ordinarie e necessarie al funzionamento dell'impianto.

Nessuna richiesta può essere artificiosamente frazionata allo scopo di far rientrare la spesa nel limite indicato.

Il limite massimo per ciascuna spesa è fissato in € 2.000,00 (euro duemila), iva compresa, con divieto di effettuare artificiose separazioni di un'unica fornitura al fine di eludere la presente norma Regolamentare.



Il limite massimo annuale è fissato in € 30.000, iva compresa, con possibilità di reintegro, previa congrua motivazione, nel corso dell'esercizio finanziario.

Dette spese non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità.

ART. 18 – PAGAMENTI

Per quanto concerne l'esecuzione del contratto, si applicano le norme di legge.

Di norma, i pagamenti ai fornitori di servizi e forniture possono avvenire solo a seguito di rilascio di certificato di pagamento (CDP), redatto dal DEC (se nominato) o dal RUP, e da quest'ultimo comunque approvato, nel quale si dà conto dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte delle prestazioni o, in caso di rapporti di durata, della quota di prestazioni sino a quel momento svolta.

A seguito dell'emissione del certificato di pagamento e dell'approvazione da parte del RUP, viene dato tempestivo avviso al fornitore in ordine all'emissione della fattura.

La fattura viene liquidata entro un massimo di 30 giorni dalla sua emissione, con modalità "data fine mese fattura", previa acquisizione, da parte dell'Ufficio Amministrativo, di DURC dell'operatore economico in corso di validità; per i pagamenti superiori a € 5.000,00, è prevista anche la consultazione del "servizio verifica inadempimenti" sul sito www.acquistinretepa.it.

In caso di riscontro negativo, la stazione appaltante procede con intervento sostitutivo nelle modalità di legge, dandone avviso al fornitore.

Ove si tratti di rapporti di durata, e i pagamenti siano quindi per prestazioni progressive, il fornitore dovrà emettere fattura per l'importo contrattuale progressivo pattuito detratto dello 0,5%, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. La trattenuta dello 0,5% va eseguita sull'importo netto della prestazione, senza considerare ulteriori oneri di legge (es. CAP, IVA etc.).

Le trattenute progressive dello 0,5% saranno liquidate solo con l'ultimo pagamento a saldo della prestazione.

Con riferimento ai lavori, si applica la disciplina dei pagamenti prevista dal DM 49/2018.

Si applica, per il resto, l'art. 125 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Non sono consentiti in nessun caso pagamenti anticipati delle prestazioni; in tal caso, Co.Svi.G. dovrà prevedere, nei documenti contrattuali, idonei meccanismi di garanzia (es., cauzione) al fine di poter recuperare quanto anticipato. Quanto sopra non trova applicazione ai casi in cui la natura della prestazione renda indispensabile il pagamento in forma anticipata.

Quanto previsto al paragrafo che precede non vale per la cd. "anticipazione del prezzo", per cui trova applicazione la disciplina di cui all'art. 125, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 19 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, Co.Svi.G. S.c.r.l. pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.

Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti.

ART. 20 - NORME FINALI

Nessun affidamento può subire un artificioso frazionamento finalizzato a ricondurre l'esecuzione alla disciplina di cui al presente Regolamento.

L'attività contrattuale disciplinata dal presente Regolamento è soggetta alle normative fiscali ordinarie; in particolare, si richiama l'applicabilità del D.P.R. 642/1972 (imposta di bollo) alla documentazione contrattuale prodotta ai sensi del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Gli oneri fiscali derivanti dall'attività contrattuale sono posti in ogni caso a integrale carico dell'operatore economico.



Per quanto qui non espressamente richiamato, vale il richiamo integrale di cui all'art. 1 alle norme regolatorie della materia dei pubblici affidamenti.

Firma del Dirigente Responsabile

(Giulio Grassi)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate*